

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1495

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUCALOSSI e GENNAI TONIETTI ERISIA

Presentata il 23 luglio 1959

Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei primari ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 febbraio 1956, n. 68 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1956, n. 54) dispone che, in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri che hanno raggiunto la stabilità e che erano in servizio di ruolo in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto regio decreto, sono collocati in riposo quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.

Tale disposizione ha creato una situazione differenziata su basi non eque ed una casistica assai numerosa che minaccia di sollevare, come del resto ha già sollevato, una quantità di vertenze amministrative che non possono non turbare la normale attività degli ospedali.

Accettare lo spirito che ha suggerito le norme della legge 20 febbraio 1956 consentendo ai sanitari di raggiungere un più equo trattamento di quiescenza, ma evitare una situazione quanto mai varia e caotica e,

d'altra parte, sollecitare le giuste aspirazioni di carriera dei giovani e dei maturi rappresentano gli scopi fondamentali ai quali si ispira la presente proposta di legge che trova, del resto, profonda analogia con le disposizioni che, con oramai provata efficacia, regolano la analoga materia nel caso dei professori di Università.

Questa proposta di legge appare dunque atta a risolvere in maniera equa ed uniforme una aspirazione dei primari ospedalieri senza turbare il funzionamento degli ospedali stessi e con un onere finanziario veramente irrilevante per gli stessi. Il trattamento economico, infatti, dei sanitari fuori ruolo dovrà essere limitato allo stipendio esclusi, per ragioni intuitive, tutti quei cespiti che traggono la loro origine da prestazioni sanitarie ai paganti in proprio, agli assistiti di enti mutualistici e di qualsiasi altra natura.

Onorevoli colleghi! A noi sembra di avere sufficientemente illustrate le ragioni che suggeriscono la opportunità di emanare le norme sostenute nella presente proposta di legge e confidiamo che esse trovino la loro approvazione.

PAGINA BIANCA